

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 19 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grignaffini, Landi di Chiavenna, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Pisanu, Possa, Rizzi, Rodeghiero, Rositani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grignaffini, Landi di Chiavenna, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Pisanu, Possa, Rizzi, Rodeghiero, Rositani, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 18 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 258 del codice civile, in materia di riconoscimento del figlio naturale » (2363);

ALFONSO GIANNI: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (2364);

DAMERI: « Istituzione in Casale Monferrato di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una corte di assise di appello » (2365).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di un disegno di legge.**

In data 18 febbraio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:*

« Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa, con sede in Singapore » (2362).

Sarà stampato e distribuito.

### **Modifica del titolo di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2065, d'iniziativa dei deputati CALZOLAIO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Misure di sostegno in favore di attività musicali e dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata ».

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

NESPOLI: « Modifica all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere comunale o provinciale » (2067);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: « Modifica all'articolo 2 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela del diritto al benessere » (2201).

#### *II Commissione (Giustizia):*

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di acquisizione e valutazione della prova » (2247) *Parere della I Commissione;*

LETTIERI « Introduzione dell'articolo 421-bis e abrogazione dell'articolo 661 del codice penale in materia di abuso della credulità popolare » (2269) *Parere delle Commissioni I, VII e IX.*

#### *VII Commissione (Cultura):*

LOLLI ed altri: « Disciplina delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (1187) *Parere delle Commissioni I, II,*

*IV, V, VI, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1028. — Senatori ASCIUTTI ed altri: « Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia » (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2301) *Parere delle Commissioni I e XI;*

SPINI ed altri: « Norme in materia di docenti stranieri delle scuole di livello universitario operanti in Italia » (2309) *Parere delle Commissioni I e XI.*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

CÈ ed altri: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti l'istituzione della figura del geriatra di base nel Servizio sanitario nazionale » (1803) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

MAURA COSSUTTA ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (1790) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BURANI PROCACCINI: « Norme per l'utilizzo irriguo delle acque reflue » (1897) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAMBALE: « Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima » (2101) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite III (Affari esteri) e VI (Finanze):*

NESI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa » (1301) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.*

*Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):*

« Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche » (già articolo 6 del disegno di legge n. 2031, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 12 febbraio 2002) (2031-ter) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è assegnata alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

GIUSEPPE GIANNI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri » (doc. XXII, n. 5) *Parere delle Commissioni I e II.*

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione, relativa al secondo semestre 2001, sullo

stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti (doc. CXVI-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

#### **Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 7059 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 19 dicembre 2001 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);*

due decreti del 3 luglio 2001, tre decreti del 24 ottobre 2001, due decreti del 31 ottobre 2001, un decreto del 20 novembre 2001, due decreti dal 20 dicembre

2001 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto del 27 dicembre 2001 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto del 6 dicembre 2001 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale, di consulenza, studio e ricerca, in qualità di vice capo di gabinetto, nell'ambito del Ministero della difesa, al dottor Renato COLIO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione del servizio di controllo interno dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) alla dottoressa Anna Paola LOTTI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XI Commissione permanente (Lavoro).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direzione dell'ufficio direzione per le politiche del personale e gli affari generali, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla dottoressa Daniela BARBATO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IX Commissione permanente (Trasporti).

#### **Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 12 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (**83**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 marzo 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Bonifica ex siti industriali di Bagnoli)****A)**

ALFREDO VITO e ANTONIO RUSSO.  
— *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio.*  
— Per sapere — premesso che:

la legge speciale per Bagnoli n. 582 del 1996 ha individuato nell'Iri, o società connessa, il soggetto attuatore della bonifica;

come disposto dalla stessa legge n. 582 del 1996, nel luglio del 1996 fu nominato un comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività per la bonifica degli ex siti industriali di Bagnoli e nel settembre dello stesso anno fu costituita la commissione di esperti;

il comitato di coordinamento e di alta vigilanza, che ha il compito di supportare il piano di risanamento, è costituito da sette componenti in rappresentanza delle amministrazioni centrali competenti (ministeri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio), delle amministrazioni locali preposte all'intervento di bonifica (comune di Napoli, provincia di Napoli, regione Campania), da un rappresentante dell'Unione industriali e da uno sindacale;

la commissione di esperti è formata da sette professionisti altamente qualificati nei vari campi di intervento ed ha fun-

zione di controllo su tutte le attività di bonifica sia tecniche che economiche;

con legge n. 448 del 1998 è stato affidato al comitato di coordinamento e di alta vigilanza, integrato dal Sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali di Napoli, sentito il responsabile del servizio urbanistico del comune, il compito di individuare i manufatti industriali che non devono essere demoliti;

il comitato di coordinamento e di alta vigilanza ne ha individuato sedici, i quali però stranamente non sono compresi nei quarantatré già previsti dal piano Cipe del dicembre 1994;

il soggetto attuatore attualmente deputato dall'Iri s.p.a. è la società Bagnoli s.p.a.;

nel suo operare la Bagnoli s.p.a. si interfaccia e collabora con il comitato di coordinamento e di alta vigilanza e, soprattutto, con la commissione di esperti;

per tale bonifica il piano Cipe del 1994 prevedeva una spesa di lire 343,136 miliardi, di cui 261,540 miliardi di lire a carico dello Stato e 81,596 miliardi di lire a carico dell'Iri;

i lavori, ai sensi del protocollo d'intesa stipulato il 30 marzo 1996 tra i ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente e della tutela del territorio e regione Campania, provincia e comune di

Napoli, dovevano essere ultimati entro il 31 dicembre 1999 e dovevano articolarsi in sette stati di avanzamento;

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori dovevano essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte del comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della commissione di esperti —:

se la Bagnoli s.p.a. sia dotata di specifica competenza nel campo delle bonifiche ambientali e di lavori pubblici, ovvero, nel caso in cui la stessa abbia fatto ricorso a consulenti esterni, con quale criteri e secondo quali procedure selezioni gli stessi; e quale esborso di denaro ciò abbia comportato;

se, atteso che il piano Cipe non era corredato di progetti e attesa la necessità di procedere ai lavori di risanamento ambientale e al collaudo degli stessi, previa redazione di appositi progetti esecutivi, la Bagnoli s.p.a. abbia predisposto un progetto rispondente alla vigente normativa sui lavori pubblici;

se, prima che fossero nominati gli organi di controllo previsti dalla legge, la Bagnoli s.p.a. abbia provveduto ad appaltare lavori e servizi per molti miliardi di lire e se sia stata rispettata la vigente normativa sui lavori pubblici;

se gli appositi organi di controllo abbiano ritenuto regolari le procedure di affidamento degli appalti da parte della Bagnoli s.p.a., e quale sia stato il comportamento del ministero dell'economia e delle finanze negli eventuali contenziosi sorti;

quali criteri abbia seguito la Bagnoli s.p.a. nell'assegnazione degli appalti e se le procedure adottate siano conformi alla normativa comunitaria; se non risultino affidatarie sempre le stesse ditte e se gli importi non siano lievitati oltre i limiti consentiti in corso d'opera e se le ditte aggiudicatarie non provengano da zone ad alta densità camorristica;

se siano state rispettate le prescrizioni della legge 109 del 1994 per quanto attiene alla scelta e alla determinazione dei compensi dei componenti della commissione di collaudo nominata dalla Bagnoli s.p.a.; e se la scelta degli stessi componenti sia avvenuta nell'ambito di categorie professionali che avessero attinenza con il lavoro da svolgere;

a quanto ammontino i costi per il personale, le spese per la consulenza e le spese generali sopportate dalla Bagnoli s.p.a. e se tali costi non gravino in maniera eccessiva sull'intero progetto;

quale sia la consistenza effettiva del personale impiegato presso la Bagnoli s.p.a. e se esso non sia sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze della società;

quali siano i compensi annui percepiti da ogni componente il consiglio di amministrazione della Bagnoli s.p.a.;

se la Bagnoli s.p.a., anche alla luce della decisione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del precedente Governo di rimuovere la colmata a mare per procedere al risanamento, si appresti, con eventuale sostegno del comune di Napoli, a chiedere ulteriori finanziamenti;

dal momento che è necessario che si completi l'opera di risanamento ambientale dell'area ex Ilva ed Eternit, ma che ciò avvenga seguendo criteri della massima trasparenza senza sprechi miliardari, come finora avvenuto, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, se i Ministri interrogati non ritengano che sia giusto pubblicizzare i verbali della commissione di esperti, annullando la secretazione decisa dal precedente Governo, anche al fine di far emergere eventuali irregolarità;

se non ritengano, infine, opportuno istituire una commissione di inchiesta che controlli l'intero operato per la bonifica ed il risanamento dell'area ex Ilva ed Eternit, prima di concedere altri fondi a carico dello Stato. (3-00145)

(25 luglio 2001)

**(Sezione 2 – Applicazione della legge antiriciclaggio)****B)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il meccanismo antiriciclaggio messo a punto dalla legge è certamente sufficiente a contrastare il grave fenomeno, a condizione che vi sia collaborazione attiva da parte degli intermediari;

spesso si è ritenuto, da parte delle banche, di far prevalere la riservatezza rispetto al dovere di segnalare operazioni sospette, alimentando un falso problema, in quanto il ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia hanno ripetutamente chiarito che la segnalazione non costituisce *notitia criminis* e non collide con il dovere di riservatezza e di segretezza;

in molti casi si è accertato che l'operazione sospetta è stata segnalata solo dopo che organi di informazione avevano dato notizia che la persona fisica o giuridica era oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria o della polizia, così come in molti casi si è rilevata l'assurdità di mancate segnalazioni di operazioni compiute da soggetti, notoriamente vicini al crimine e senza alcuna stabile attività, che hanno posto in essere una serie di versamenti, prevalentemente in contanti;

allo stesso modo sono state accertate aperture di credito o concessioni di fidi su documentazione inesistente e senza acquisizione della documentazione fiscale, ed altre operazioni del tutto anomale dal punto di vista della normale tecnica bancaria;

la mancata segnalazione è comunque punita con sanzioni finanziarie, a carico dei trasgressori, fino al 50 per cento dell'importo della violazione —:

quale sia il *trend* delle segnalazioni di operazioni sospette dall'entrata in vigore della « legge antiriciclaggio » ad oggi;

quante violazioni della normativa, da parte degli intermediari, vengano annualmente accertate;

quale sia il giudizio sul livello di collaborazione da parte degli istituti di credito;

quali siano le aree geografiche nelle quali maggiormente difettano le segnalazioni di operazioni sospette. (3-00222)

(18 settembre 2001)

**(Sezione 3 – Acquisto da parte dell'Enel della società spagnola Viesgo)****C)**

BOCCHINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel si è aggiudicata la gara per l'acquisto di Viesgo, società di generazione e di distribuzione di energia elettrica controllata dalla spagnola Endesa;

precedentemente, è stata Endesa ad acquisire da Enel una genco, la Elettrogen;

a quanto è dato sapere all'interrogante, l'Enel avrebbe pagato Viesgo il 30 per cento in più a chilowatt, così come avrebbe fatto Endesa per Elettrogen —:

se non esista un tacito accordo fra Enel ed Endesa, entrambi ex monopolisti del mercato elettrico in Italia e in Spagna, per scambiarsi quote di mercato rafforzando la propria posizione dominante, con buona pace della competizione;

se l'Enel sia in procinto di cedere altre genco ad Endesa e viceversa, se-

guendo le medesime modalità, ad avviso dell'interrogante, sospette. (3-00237)

(20 settembre 2001)

**(Sezione 4 – Misure contro eventuali attacchi con armi chimiche e batteriologiche)**

**D)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere - premesso che:

il grande impegno contro il terrorismo, a seguito del tragico attentato di New York dell'11 settembre 2001, non coinvolge soltanto profili di ordine militare, ma anche profili sanitari, tanto che si parla di « bioterrorismo »;

il batterio antrace ha già colpito nello stato americano della Virginia e, ancorché non vi siano prove certe dell'origine terroristica, i sospetti sono corposi;

il nostro Paese, considerato l'assoluto allineamento con le posizioni degli Stati Uniti d'America, non può escludere che il « bioterrorismo » trovi applicazione sul proprio territorio nazionale;

è dunque importante attivare misure difensive di tipo precauzionale, sentendo il Governo alleato degli Stati Uniti d'America, per coordinare difese che, oltreoceano, sono già state messe in atto -:

se e quali iniziative siano già state assunte e quali in ogni caso si intendano assumere per prevenire eventuali attacchi di natura « bioterroristica », con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla diffusione del batterio antrace. (3-00298)

(10 ottobre 2001)

**(Sezione 5 – Commissione ministeriale per interventi su pazienti in terapia anticoagulante)**

**E)**

D'AGRÒ. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere - premesso che:

in Italia sono circa cinquecentomila i pazienti anticoagulati (soggetti che hanno avuto operazioni cardiovascolari o sono stati colpiti da trombosi vascolari o ictus), dei quali duecentocinquantamila seguiti dai centri di sorveglianza;

il 1° febbraio 2001, anche a seguito di una forte iniziativa della federazione Aipa che riunisce cinquantadue associazioni sparse in tutta Italia, l'allora ministero della sanità istituì, presso il dipartimento della prevenzione, una commissione che avrebbe avuto il compito di dare indicazioni sugli interventi più efficaci ed organici volti all'assistenza ed al trattamento dei pazienti in terapia anticoagulante;

dopo una prima riunione, svoltasi il 2 maggio 2001, la citata commissione non si è più riunita;

secondo alcune notizie, non confermate, il ministero della salute ha deciso di sospendere tutte le commissioni ministeriali, compresa la predetta riguardante i pazienti anticoagulati -:

qualora tali notizie corrispondessero al vero, se non ritenga opportuno ripristinare in tempi rapidi la commissione in oggetto, considerando la peculiarità della situazione sanitaria in cui versano i pazienti sottoposti a terapia anticoagulante.

(3-00340)

(19 ottobre 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1002 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 452, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ACCISE, DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, DI SMALTIMENTO DI OLI USATI, DI GIOCHI E SCOMMESSE, NONCHÉ SUI RIMBORSI IVA (APPROVATO DAL SENATO) (2278)**

**(A.C. 2278 — Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE**

**ARTICOLO 1.**

*(Oli emulsionati).*

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

**ARTICOLO 2.**

*(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

**ARTICOLO 3.**

*(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

**ARTICOLO 4.**

*(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

## ARTICOLO 5.

*(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002,

superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: « purché » sono aggiunte le seguenti: « e nei limiti in cui »;

b) le parole: « il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 15 per cento ».

## ARTICOLO 6.

*(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti).*

1. È soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce « IMPOSIZIONI DIVERSE ».

2. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,

emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Articolo 62. — (*Imposizione sui bitumi di petrolio*) — 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4. ».

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2002.

#### ARTICOLO 7.

(*Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale*).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2002, è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8,

comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica,

indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« l-bis) il combustibile derivato da rifiuti »;

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).

## CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

### ARTICOLO 8.

*(Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate).*

1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonché della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

#### ARTICOLO 9.

##### *(Gioco del lotto).*

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sarà effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del lotto, alla quale sarà abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto è fissato in 1,00 euro. Gli importi

degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non può essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. L'importo delle schede del lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non può essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

#### ARTICOLO 10.

##### *(Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea).*

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

## ARTICOLO 11.

(Scommessa « Formula 101 »).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa « Formula 101 » è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

## ARTICOLO 12.

(Concorsi pronostici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne.

## ARTICOLO 13.

(Scommesse).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

## ARTICOLO 14.

(Enalotto).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

## ARTICOLO 15.

(Eliminazione del limite al Jackpot).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

## CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA  
E NORME FINALI

## ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia di rimborsi IVA).

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.